



COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59 DEL 25.05.2021

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOC. “ CACCAMO SERVIZI” PER RICOVERO DISABILE PSICHICO V.G..

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **10,30 e segg.** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la **Dott.ssa Giuseppina Romana** nella qualità di **VICE SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
DI CARLO SALVATORE	SINDACO		X
ROMANA GIUSEPPINA	VICE SINDACO	X	
GRANATA ANTONIO	ASSESSORE	X	
LANZA CALOGERO	ASSESSORE	X	
COMELLA ANTONINO	ASSESSORE	X	

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Maniscalco** Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dal Responsabile dell'Area "Affari Generali ed Istituzionali - Personale - Servizi alla persona" viene proposta la seguente deliberazione avente per oggetto: "Rinnovo convenzione con la Soc. "Caccamo Servizi" per ricovero disabile psichico V.G.".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che a decorrere dal 27.01.2012 il Sig. V.G. risulta ricoverato presso la Coop. "Caccamo Servizi" di Termini Imerese, così come disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Messina con ordinanza del 03.11.2011;
- che successivamente l'Ufficio di Sorveglianza di Messina con apposite ordinanze ha prorogato la misura di sicurezza nei confronti del Sig. V.G. confermando il percorso riabilitativo presso la Comunità Alloggio "Caccamo Servizi";
- che con ordinanza n. SIUS 2016/13614 del 06.02.2017 emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Palermo ha prorogato di ulteriori cinque mesi la misura di sicurezza nei confronti del Sig. V.G. confermando il percorso riabilitativo presso la Comunità Alloggio "Caccamo Servizi" di Termini Imerese nonché, ha demandato all'UEPE di Palermo di concerto con i servizi territoriali gli interventi da adottarsi;
- che con ordinanza n. 2018/321SIUS emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Palermo, resa esecutiva dall'Ordine di Esecuzione della Procura di Palermo, è stata disposta la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti del Sig. V.G. e il permanere dello stesso presso la Comunità Coop. Caccamo Servizi;
- che con deliberazione G.M. n. 30 del 31.01.2018 questo Comune ha provveduto al rinnovo della convenzione stipulata con Coop. Sociale "Caccamo Servizi" di Termini Imerese per la gestione degli interventi di ricovero in favore di n. 1 disabile per la durata di anni tre;

CONSIDERATO:

- che la convenzione è scaduta e pertanto necessita procedere all'immediato rinnovo;
- che l'art. 17 della suddetta convenzione prevede che sino al rinnovo l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della convenzione;

VISTA la nota dell'Assistente Sociale del 22 aprile 2021 prot. n.4828, dalla quale emerge la necessità del proseguo del ricovero;

VISTI gli allegati alla nota di cui sopra e segnatamente:

- la relazione della Soc. Coop. Sociale "Caccamo Servizi", giusta nota prot. n. 4417 del 15.04.2021
- il parere tecnico espresso dal DSM, giusta nota prot. n. 4810 del 22aprile 2021 con il quale viene consigliata la permanenza del paziente presso la comunità sopracitata, per ulteriori anni uno, riservandosi una rivalutazione clinica al fine di individuare una situazione alternativa

ATTESO che permangono tutte le condizioni per procedere all'immediato rinnovo della Convenzione in conformità al dettato di cui alla Legge Regionale 9 maggio 1986, n.22 e in conformità allo schema di Convenzione di cui all'allegato "D" del D.P. 4 giugno 1966;

DATO ATTO che la retta mensile di ricovero secondo le prescrizioni di cui all'allegato D) del D.P.R.S. 158/1996, all'indice ISTAT aggiornato al gennaio 2019 è così stabilita:

- Euro 22,37 più IVA al 5% quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza;
 - Euro 1.680,59 più IVA al 5% quale compenso fisso mensile per il posto riservato all'utente;
- fatto salvo l'adeguamento ISTAT della retta, per come previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

DATO ATTO, altresì,:

- con provvedimento di G.M. n. 265 del 15.12.2005 è stato deliberato in ordine all'applicazione del D.A. n. 867 del 15.04.2003 che prevede, tra l'altro, la compartecipazione al costo del servizio residenziale a carico dell'utente e l'esercizio dell'adozione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge;
- che ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto i soggetti con disabilità psichica o sensoriale, compartecipano al costo del servizio residenziale nella misura di 1/3 degli emolumenti goduti ovvero nella misura di 1/2 se totalmente autosufficienti;
- che ai sensi del successivo art. 8 del medesimo decreto i familiari obbligati per legge (art. 433 c.c.) la condizione economica familiare (I.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF sono chiamati all'integrazione della quota di compartecipazione versata dall'utente sino alla copertura del 70% del costo del servizio per i soggetti totalmente non autosufficienti;

RITENUTO pertanto di dover rinnovare la Convenzione con la Coop. Sociale "Caccamo Servizi" con sede in Termini Imerese in Via San Giuseppe n. 30 per la gestione degli interventi di ricovero in favore del disabile V.G. non autosufficiente e privo di supporto familiare per anni uno tenuto conto parere tecnico del espresso dal DSM con nota prot. n. 4810 del 22.04.2021;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 16 e 17 della L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia, è attribuita ai Comuni la competenza per quanto attiene i ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, per come ulteriormente ribadito dall'Assessorato Regionale degli Enti Locali con circolare n. 3 del 14.06.2000;

VISTA la legge quadro 328 del 08/11/2000, recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

CONSIDERATO che trattasi di spesa obbligatoria, indifferibile ed urgente e pertanto non si applica il comma 5° dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 13.03.2020;

VISTO l'art. 163 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio degli EE.LL.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la Legge 241/90;

PROPONE

RINNOVARE per le motivazioni di cui in narrativa la convenzione con la la Coop. Sociale "Caccamo Servizi" con sede in Termini Imerese in Via San Giuseppe n. 30 per la gestione degli interventi di ricovero in favore del disabile V.G. non autosufficiente e privo di supporto familiare per anni uno, tenuto conto parere tecnico del espresso dal DSM con nota prot. n. 4810 del 22.04.2021;

AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area "Affari istituzionali – Servizi alla Persona – Attività produttive e tempo Libero" alla sottoscrizione della predetta convenzione come da schema alla presente allegato.

DARE ATTO che è posta a carico del soggetto interessato la spesa di compartecipazione al costo del servizio.

DARE ATTO, altresì, che la spesa pari a complessivi 29.772,23 annui va sostenuta con i fondi al Cap. 33860 "Spesa per ricovero soggetti con disabilità" del bilancio pluriennale 2020/2022 dando atto che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di applicare di volta in volta gli aggiornamenti ISTAT.

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 41/91 e s.m.i..


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Castellana Calogera

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Caltavuturo 11.05.2021


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Castellana Calogera

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile.

Caltavuturo 12.05.2021


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gaetano Migliore

Si dà atto che la Giunta è stata svolta in presenza presso la sede comunale e che l'Assessore Lanza e l'Assessore Comella vi hanno preso parte in videoconferenza in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco n. 7 del 07 aprile 2021; l'Assessore Comella ha raggiunto la sede, in presenza alle ore 11,20. Pertanto la seduta si considera tenuta in sede.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto "Rinnovo convenzione con la Soc. "Caccamo Servizi" per ricovero disabile psichico V.G";

VISTO l'allegato schema di convenzione composto delle premesse e di n. 23 articoli;

VISTA la documentazione citata nella su estesa proposta di deliberazione e, in particolare: la relazione dell'assistente sociale acquisita al prot. n. 4828 del 22/04/2021; la relazione della Comunità alloggio acquisita al prot. n. 4417 del 15/04/2021; la nota dell'ASP di Palermo acquisita al prot. n. 4810 del 22/04/2021;

PRESO ATTO CHE:

la retta è così composta: € 22,37 oltre IVA al 5% per ogni giorno di effettiva presenza, ed € 1.680,59 oltre IVA al 5% quale compenso fisso;

l'importo complessivo annuale è pari ad € 29.772,23;

è prevista la compartecipazione al costo del servizio;

la durata della convenzione è di un anno;

CONSIDERATO:

che, come si evince dalla proposta di deliberazione, con la deliberazione G.M. n. 30 del 31.01.2018 questo Comune ha provveduto a rinnovare la convenzione stipulato con la Coop. Soc. "Caccamo Servizi" in favore di un disabile per la durata di anni tre;

la convenzione precedente è scaduta e pertanto necessita procedere all'immediato rinnovo;

che l'art. 17 della suddetta convenzione prevede che sino al rinnovo l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della convenzione;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO il D.Lgs 152/2006 come modificato della legge 28/12/2015 n. 221;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana",

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4, assente 1 - Sindaco prof. Salvatore Di Carlo);

DELIBERA

DI RINNOVARE per le motivazioni di cui in narrativa la convenzione con la la Coop. Sociale "Caccamo Servizi" con sede in Termini Imerese in Via San Giuseppe n. 30 per la gestione degli interventi di ricovero in favore del disabile V.G. non autosufficiente e

privo di supporto familiare per anni uno, tenuto conto parere tecnico del espresso dal DSM con nota prot. n. 4810 del 22.04.2021;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area "Affari istituzionali – Servizi alla Persona – Attività produttive e tempo Libero" alla sottoscrizione della predetta convenzione come da schema alla presente allegato;

DI DARE ATTO che è posta a carico del soggetto interessato la spesa di compartecipazione al costo del servizio;

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa pari a complessivi 29.772,23 annui va sostenuta con i fondi al Cap. 33860 "Spesa per ricovero soggetti con disabilità" del bilancio pluriennale 2020/2022 dando atto che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di applicare di volta in volta gli aggiornamenti ISTAT.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI IN REGIME DI RICOVERO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la Casa
Comunale sita in Via Giovanni Falcone n. 41,

TRA

L'Amministrazione Comunale del Comune di Caltavuturo legalmente rappresentata dalla
_____ nat a _____ il _____ nella qualità di Responsabile
dell'Area I "Affari Istituzionali - Servizi alla Persona - Attività Produttive e Tempo Libero",
domiciliata per la carica presso la Casa Comunale sita in Via Giovanni Falcone, 41 ,

E

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente _____ in
_____ n. _____, Codice Fiscale _____, nella qualità di Presidente e
legale rappresentante dell’Ente Soc. Coop. Sociale “Caccamo Servizi” con sede in Termini
Imerese nella Via San Giuseppe n. 30, iscritta all’Albo Regionale ex art. 26, legge regionale n.
22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro n. 2418 del 29.11.2010, iscritta al n. 3171 dell’Albo Regionale,
per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio
per una ricettività di n. 10 unità, presso la Comunità Alloggio sita in Termini Imerese Via San
Giuseppe n. 30.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Caltavuturo in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di

strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4^o comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente prescelto;
- che l'Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità con gli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Coop. "Caccamo Servizi" per la gestione della comunità alloggio per disabili sita in Via San Giuseppe n. 30, nei confronti del soggetto presso la medesima struttura.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 1 unità.

Le ammissioni fatte in proprio dalla Società Cooperativa in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale. L'autorizzazione all'ammissione è disposta dall'A.C. a

seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del Servizio sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché rifluente nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3

Dimissione del soggetto disabile

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante, sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto di rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione-lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma di istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) due assistenti agli inabili o anziani;
- c) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio o la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N.L. – UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Art. 7 Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori della Cooperativa.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D. S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza al soggetto ospite autorizzato dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 11

Partecipazione dell'utenza

L' A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'Ente gestore e il soggetto ospite ed i suoi familiari, allo scopo di individuare l' emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per l'assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L' A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di € _____ oltre I.V.A. al 5% per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
- b) retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di € _____ oltre I.V.A. al 5%, da liquidarsi posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, deve essere riportato il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall' A.C. , sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1) della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio debbono essere effettuati tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale ovvero con gli strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 nel testo modificato della legge n. 217/2010.

Art. 15 Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda A.S.P. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 16 Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 17 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni UNO a decorrere dalla data della sottoscrizione.

L' A.C. può con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L' A.C. ha facoltà di disporre la risoluzione della presente ove, o per dimissione o per decesso del disabile, non sia possibile procedere, da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 18
Recesso dalla convenzione

L' A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l' A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia

Art. 19
Clausola Arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziale il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art. 20
Validità convenzione

La validità della presente Convenzione resta subordinata per l'A.C. alla esecutività della Determina di impegno della spesa, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni, relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di Amministrazione;
- il Decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art.26, legge regionale n.22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art. 21
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico della Cooperativa, se dovute.

Art 22
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 23
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Termini Imerese.

Per la Soc. Coop. Sociale "Caccamo Servizi"

Per il Comune di Caltavuturo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO **IL PRESIDENTE** **IL SEGRETARIO GENERALE**
F.to Sig. Calogero Giuseppe Lanza F.to Dott.ssa Giuseppina Romana F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li 25 MAG 2021



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **25.05.2021**

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo **25.05.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ (n. _____ Reg. Pub.).

Caltavuturo li _____

L'Addetto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco